

STATUTO

PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GERACI SICULO PA VIA GIOVANNI
FALCONE 51

Numero REA: PA - 169189

Codice fiscale: 95003180825

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Notaio
**FRANCESCO
MINUTELLA**



Statuto della società cooperativa sociale PRIMAVERA

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Geraci Siculo

la Società cooperativa denominata **"Primavera Società cooperativa sociale"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi

speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle

società per azioni.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi

secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con

deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci

dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 381/1991,

non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità

alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo

spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità

senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite

la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori

condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il

	socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce ad una delle organizzazioni	
	previste dalla legge.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le	
	seguenti attività socio-sanitarie e/o educative	
	- tutela dei diritti dei portatori di handicap A.T.HA.	
	- promuovere e sviluppare il mutuo soccorso;	
	"erigere e/o gestire servizi residenziali e comunità alloggio per minori,	
	anziani, inabili, gestanti e ragazze madri, autosufficienti e non, anche inabili,	
	fornendo loro un confortante, moderno e familiare soggiorno di tipo	
	alberghiero, insieme all'assistenza infermieristica. La gestione di asili nido e	
	aziendali, ludoteche, scuole materne, centri diurni assistenza ed incontro,	
	comunità alloggio, case albergo, case protette, centri accoglienza per	
	ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanza, comunità di	
	tipo familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case di accoglienza per	
	gestanti e ragazze madri e donne in difficoltà, telesoccorso e case famiglia	
	per minori."	
	- fornire l'assistenza domiciliare e tutti gli altri servizi aperti come i soggiorni climatici	
	e marini, montani e termali a favore degli anziani e per quanto possibile agli altri	

	emarginati, al fine di garantire agli stessi quei servizi indispensabili che permettano	
	loro di vivere comodamente a casa propria come: pulizia e governo della casa,	
	forniture di generi in natura, preparazione di pasti caldi, lavaggio della biancheria,	
	commissioni per la casa, assistenza infermieristica, prelievi per le analisi cliniche,	
	aiuto per l'igiene della persona, aiuto per l'espletamento di pratiche varie con	
	eventuale accompagnamento per chi ha problemi di deambulazione presso gli uffici	
	per il disbrigo di pratiche, pulizia straordinaria, e ordinaria delle abitazioni, assistenza	
	morale per l'integrazione sociale degli assistiti, gestire direttamente e per conto di	
	Enti pubblici e privati centri diurni e notturni di assistenza per anziani che per motivi	
	personali o familiari o perché non autosufficienti, necessitano di ambienti sicuri e	
	protetti, promuovere, favorire e potenziare tutte quelle iniziative culturali, ricreative ed	
	assistenziali atte ad affrontare il problema della emarginazione e del tempo libero	
	delle persone anziane;	
	- promuovere, istituire, gestire coordinandoli, tutti i servizi nell'ambito del territorio,	
	nonché la trasformazione di quelli già esistenti con tutte le attività collaterali a favore	
	delle categorie assistite (centri d'incontro, spacci e bar interni, mutualità, servizi di	
	trasporto etc.);	
	- pronto intervento diurno e notturno per tutte le necessità relative a ricoveri in	
	ospedale;	
	- promuovere l'integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso iniziative di	
	attività lavorativa;	
	- promuovere l'assistenza socio-sanitaria presso le strutture esistenti nel territorio,	
	nonché l'aggiornamento del relativo personale con l'istituzione di corsi di	
	qualificazione e perfezionamento;	
	- organizzare servizi di trasporto per l'assistenza riabilitativa ambulatoriale ed	

	extrambulatoriale;	
	- trasporti in genere anche da noleggio;	
	- gestire colonie estive e case-vacanze;	
	- utilizzare ogni strumento per la diffusione e la promozione in genere della cultura	
	(conferenze, mostre e seminari, convegni e corsi di orientamento e azione , attività di	
	sperimentazione e animazione);	
	Si prefigge anche di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o in	
	conto terzi quanto segue:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- attività ludiche;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- centri di assistenza e di riabilitazione per soggetti portatori di Alzheimer;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- centri di incontro per le attività culturali, ricreative ed occupazionali;	
	- corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione	
	nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia, nonché dei servizi	
	ausiliari di collegamento;	
	- mense scolastiche;	
	- consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche nonché i servizi ausiliari di	
	collegamento;	
	- centri soggiorno-vacanza;	
	- servizi di trasporto;	
	- attività di formazione e consulenza rivolta soprattutto alla specifica preparazione di	
	docenti ed animatori da qualificare per i soggetti portatori di handicaps in genere;	

	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al	
	fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	-Attività di ricerca, sperimentazione come ad esempio sviluppo de i servizi	
	socio-psico-pedagogici di orientamento scolastico, di assistenza	
	educative—scolastica, di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; nonchè la	
	sperimentazione e la ricerca di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche	
	con l'utilizzo di strumenti informativi;	
	- servizi e strutture che, secondo l'evoluzione della politica sociale, possono favorire	
	la permanenza del soggetto svantaggiato nel proprio ambiente di vita familiare e	
	sociale, creando ove possibile un'alternativa al ricovero in istituto;	
	- attività di produzione e diffusione di pubblicazioni culturali e ricreative periodiche	
	che affrontino in particolare i problemi dei soggetti svantaggiati.	
	La cooperativa svolge, oltre che le attività di gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, anche attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo, di soggetti	
	svantaggiati, tale inserimento verrà attuato tramite l'esercizio di attività diverse e	
	varie - agricole, industriali, commerciali o di servizi - ed in particolare tramite	
	l'esercizio delle seguenti attività:	
	- creazione e gestione di fattorie sociali e fattorie didattiche;	
	- creazione e gestione di aziende zootecniche mediante l'allevamento e la	
	commercializzazione di animali di qualunque specie e natura e a titolo	
	semplicemente indicativo da carne, da latte e da lana, equini e polli, l'apicoltura e	
	l'elicoltura;	

	- creazione e gestione di aziende agricole di qualunque specie e natura e a titolo	
	semplicemente indicativo vitivinicole, agrumicole, olivicole, cerealicole, ortofrutticole	
	ecc, praticare le colture biologiche.	
	Per quanto sopra potrà procedere:	
	alla lavorazione, coltivazione e miglioramento dei terreni;	
	alla raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti	
	agricoli, ;	
	allevamento e miglioramento delle razze di specie bovina, ovina, caprina, suina,	
	equina, pollame e altre;	
	alla costruzione e/o gestione di stalle, magazzini di stoccaggio, silos, maneggi,	
	impianti di trasformazione casearia, centri di macellazione, impianti di produzione ed	
	imbottigliamento dell'olio di oliva, del latte e del vino, strutture per la produzione di	
	mangimi;	
	gestione di attività agrituristiche e di turismo rurale, la creazione e gestione di	
	ristoranti;	
	vendita e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche mediante	
	l'apertura di spacci aziendali e punti vendita direttamente sul posto o in altre località	
	o a domicilio, commercio elettronico dei predetti prodotti;	
	acquistare carburante, mangimi, fertilizzanti ed altri fattori della produzione	
	instaurando rapporti anche con la grande distribuzione per la vendita dei prodotti.	
	Altresì la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	- la realizzazione e la gestione di impianti turistici ricettivi con aree pertinenti	
	debitamente attrezzate per il turismo (villaggi turistici, alberghi, campeggi, aree	
	attrezzate e aree sosta per camperisti ecc.) ;	
	- la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclaggio degli stessi;	

	- manutenzione del verde pubblico e privato, pulizia e manutenzione di strade, locali	
	pubblici e privati, ville e giardini;	
	- la promozione di iniziative per la difesa e la valorizzazione del patrimonio	
	ambientale, storico, archeologico, culturale, paesaggistico, tradizionale;	
	- la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, folkloristiche e gastronomiche	
	locali;	
	- l'organizzazione di mostre, fiere, sagre, per la valorizzazione delle tradizioni locali;	
	- la promozione dei beni culturali attraverso l'organizzazione di ambienti di interesse	
	archeologico-monumentale;	
	- la gestione di monumenti e musei e l'apertura al pubblico di edifici, ville e comunque	
	di immobili di interesse culturale;	
	- la stampa e la divulgazione di guide turistiche e monumentali in svariate lingue per	
	una ottimale fruizione turistica dei beni culturali ed ambientali;	
	- la gestione di centri sportivi polivalenti di supporto all'attività turistica;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione professionale, doposcuola, scuola, corsi di	
	recupero, asili ecc.;	
	- programmazione, manutenzione e inserimento dati nei computers dei suddetti enti.	
	La cooperativa potrà esercitare anche le seguenti attività e precisamente;	
	- la realizzazione di impianti per produzione e/o distribuzione di energia elettrica e	
	termica ed in particolar modo:	
	a) la produzione ed installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia	
	elettrica, di impianti a pannelli solari termici per la produzione di calore nelle sue	
	diverse forme, di impianti per la produzione energetica da biomasse, da fonti	
	geotermiche e da qualunque altro tipo di fonte energetica rinnovabile e non;	
	b) la esecuzione di interventi di risparmio energetico negli edifici civili ed industriali	

	nonchè tutte le installazioni per il conseguimento dell'efficienza energetica dei sistemi	
	produttivi dei settori primario, secondario e terziario;	
	c) l'assunzione di appalti per l'espletamento delle attività di cui sopra.	
	d) l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere.	
	La cooperativa sociale può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le	
	operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al	
	medesimo. Infine la cooperativa sociale per il raggiungimento dei fini sociali può	
	ancora:	
	- provvedere all'acquisto e/o all'affitto di immobili e locali in genere, idonei per lo	
	svolgimento delle attività sociali;	
	- acquistare, prendere in affitto macchinari, mezzi di trasporto, attrezzature e	
	pertinenze varie, idonee allo svolgimento delle attività sociali;	
	- compiere ogni azione mutualistica e svolgere in genere tutte le attività sociali utili al	
	raggiungimento dei fini sociali;	
	- partecipare e/o aderire a società e consorzi tra enti;	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra	
	i soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della società;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare	
	necessarie al raggiungimento dei fini sociali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di	
	contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste	
	dalle leggi emanate ed emanande, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell' oggetto sociale, si propone,	

	inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati,	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	

	legge.	
	I soci cooperatori:	
	· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei	
	limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o	
	indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	

	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare	
	la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere	
	superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso	
	superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545	
	bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori,	
	il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	

	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	

	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e	
	comunque, <u>nel caso di socio lavoratore</u> , qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 <u>e nel caso di socio volontario</u>	
	<u>abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come</u>	
	<u>meglio specificato nel Regolamento;</u>	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio <u>lavoratore</u> potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a	
	cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	

	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del	
	comma 2 dell'articolo 8 d.lgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici	
	giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci	
	l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con	
	atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato e in ogni caso quando le condizioni economiche lo consentono.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	

	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime	
	il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od	

	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)		
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di €. 100,00 (cento virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 15.	
Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)		
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
Art. 19 (Deliberazione di emissione)		
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato	
	in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento	
	dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE		
Art. 21 (Elementi costitutivi)		
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:		
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:		
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore		
nominale di €. 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni		
detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;		
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il		
potenziamento aziendale;		
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle		
azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci		
deceduti;		
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai		
soci ai sensi del precedente art. 8;		
d) dalla riserva straordinaria;		
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.		
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale		
né all'atto dello scioglimento della Società.		
Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)		
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere		
cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.		
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne		
comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con		
riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.		
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al		

	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice	

	civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	d) il Revisore Legale dei Conti.	

Art. 26 (Assemblea)		
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo,	
	mediante lettera raccomandata A.R, o affissione presso la sede sociale, fax, e-mail	
	inviata quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	
Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)		
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	1 bis) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.	
	112 del 2017;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone	
	gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti secondo	
	i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	

	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla	
	sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere	
	redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo	
	lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro	
	approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voti Per i	
	soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco	
	o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci .	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	

	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di	
	società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	
	enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti	
	requisiti di onorabilità:	
	- l'insussistenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso per reati non	
	colposi e all'assenza di una sentenza di condanna.	
	- l'aver svolto, all'interno della cooperativa, la propria attività in maniera tale da	
	distinguersi nel merito.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica	
	di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente	
	comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e	
	indipendenza:	
	- qualificazioni professionali connesse con l'oggetto sociale;	
	- non essere coniuge, parente o affine di un amministratore della società.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società ,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del	
	giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se	
	nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare	
	Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	

	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale e Revisore Legale dei Conti)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Qualora sia nominato l'Organo di Controllo, in forma pluripersonale o monocratica, ad	
	esso spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che i soci	
	deliberino di affidarla a un revisore legale dei conti o a una società di revisione	
	legale, iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia	
	esercitata dall'Organo di Controllo, i componenti dello stesso devono essere revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro."	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di	

	esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 60.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera arbitrale promossa da Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti	
	patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	

	salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi	
	nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle	
	società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle	
	società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società per azioni.	

36 di 36